



TRIBUNALE DI PESARO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, composto dai magistrati:

dott. Davide Storti	PRESIDENTE
dott.ssa Flavia Mazzini	GIUDICE
dott. Lorenzo Pini	GIUDICE rel.

Nell'ambito del procedimento iscritto al n. 58 2025 Rg. avviato su domanda di
SERGIO BATTISTELLI
FABIO VICHI

RICORRENTE

contro

A.U ADRIATICA UTENSILI DI AMADIO GIOVANNI, BAIOCCHI ALBERTO & MARINI PINO
SNC

RESISTENTE

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Con ricorso depositato in data 17.06.2025, Sergio Battistelli e Fabio Vichi domandavano che fosse dichiarata l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale a carico della soc. A.U. Adriatica Utensili di Amadio Giovanni, Baiocchi Alberto e Marini Pino snc (nonché, per l'effetto, dei soci illimitatamente responsabili Amadio e Baiocchi) avente sede a Montelabbate (PU) via Pantanelli n. 176/178 ed esercente attività di produzione, lavorazione e commercio di utensili per la lavorazione del legno.



La domanda veniva regolarmente comunicata via PEC ad opera della Cancelleria ai sensi dell'art. 40 co. 6 cod. crisi alla società in data 30.06.2025.

Alle notifiche ai soci Amadio e Baiocchi provvedevano i creditori procedenti. La prima si perfezionava il 22.08.2025, la seconda il 25.09.2025.

Il socio Marini, invece, risulta – come visibile anche dalla visura camerale - defunto dal 2023.

Nessuno si costituiva formalmente per la parte debitrice, anche se – tramite pec proveniente dalla società per mezzo del suo amministratore Baiocchi – pervenivano alla cancelleria in data 12.09.2025 i bilanci sociali.

Ciò posto, e rilevato preliminarmente che:

(-) la parte debitrice è certamente soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1 e 121 cod. crisi, trattandosi di impresa avente ad oggetto la produzione di utensili e costituita in forma di società in nome collettivo e, quindi, di imprenditore commerciale (tra le tante, vd. cass. n. 25730/16);

(-) sussiste ex art. 27 co. 2 cod. crisi la competenza del Tribunale adito, avendo - la parte debitrice - sede legale a Montelabbate (PU);

rilevato, in particolare, quanto alla legittimazione del creditore ex art. 37 co. 2 cod. crisi, che:

(-) Sergio Battistelli – ex dipendente dell'impresa - si afferma creditore della stessa per l'omesso versamento, da parte di quest'ultima, al fondo pensione delle quote del Tfr trattenute sulla retribuzione per un ammontare di euro 14.401,99;

(-) Fabio Vichi – anch'egli ex dipendente dell'impresa – si afferma parimenti creditore della stessa per l'omesso versamento al fondo pensione, da parte di quest'ultima, di quote del Tfr trattenute sulla retribuzione per un ammontare di euro 15.635,96;

(-) la documentazione in atti attesta sia l'esistenza dei fondi pensione dei due ricorrenti, sia l'ammontare degli accantonamenti non versati e sia la vertenza intercorsa con la società. Ricordato, inoltre, che la società (che pure ha trasmesso i bilanci) nulla ha obiettato e che *"In materia di fondi pensione complementari, se il datore di lavoro non adempie l'obbligo di versare le quote del TFR maturando al fondo di previdenza scelto dal lavoratore, questi resta creditore nei confronti del datore del corrispondente importo di*



natura retributiva" (cass. n. 11198/24) sussiste la legittimazione alla domanda dei due ricorrenti;

rilevato, quanto allo stato di insolvenza ex artt. 121 e 2 co. 1 lett. b) cod. crisi, che:

(-) come noto, esso si manifesta per il tramite di inadempimenti tali da dimostrare che il debitore, a causa di una impotenza funzionale e non transitoria, non sia più in grado di far fronte con regolarità alle proprie obbligazioni, peraltro prescindendo dal numero dei creditori essendo sufficiente anche un solo inadempimento ad integrare la situazione oggettiva richiesta dalla norma (tra le tante, vd. cass. n. 9297/19);

(-) nel caso di specie:

- il credito vantato dai ricorrenti non è mai stato onorato nonostante la vertenza sindacale;
- l'impresa risulta da tempo inattiva (vd. visura camerale);
- la società risulta gravata da un - non trascurabile - debito erariale;
- la società, non costituendosi, non ha introdotto elementi idonei a giustificare l'apparente condizione di insolvenza;

rilevato, inoltre, che:

(-) l'art. 121 cod. crisi addossa all'imprenditore l'onere di dar prova del mancato superamento delle soglie dimensionali proprie della cd impresa minore di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) cod. crisi. Nel caso di specie, l'impresa ha comunicato i propri bilanci (relativi agli esercizi 2022, 2023 e 2024) da cui emergeva - vd. esercizio 2024 - un attivo patrimoniale di oltre 800 mila euro e quindi abbondantemente oltre il limite dimensionale di legge;

rilevato, infine, che:

(-) l'ammontare dei debiti esigibili dei ricorrenti oltrepassa infine la soglia di cui all'art. 49, co. 5, cod. crisi;

(-) ricorre quindi la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;

P. Q. M.

Il Tribunale



(-) dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della soc. A.U. Adriatica Utensili di Amadio Giovanni, Baiocchi Alberto e Marini Pino snc avente sede a Montelabbate (PU) via Pantanelli n. 176/178 (REA PS - 76057) e, ai sensi dell'art. 256 cod. crisi, dei soci illimitatamente responsabili Giovanni Amadio, nato ad Urbino (PU) il 26.12.1942 e residente in Pesaro via Nievo n. 6, ed Alberto Baiocchi, nato a Pesaro il 18.02.1950 ed ivi residente in via Fanti;

nomina

il dott. Lorenzo Pini Giudice Delegato per la procedura e Curatore il dott. Walter Galasso con invito, rivolto a quest'ultimo, ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

autorizza

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. cpc:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,

ordina

al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 cod. crisi;

stabilisce

il giorno **30.03.2026** ore **10,45** alle ore per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;



assegna

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 cod. crisi mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore;

avvisa

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, cod. crisi;

segnala

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

dispone

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, cod. crisi

Autorizza la prenotazione a debito ex art. 146 d.p.r. 115/02 del presente provvedimento ove ne sussistano i presupposti.

Pesaro, il 05/12/2025

Il Giudice est.

L. Pini

Il Presidente

D. Storti



